

Giovanbattista Iazeolla -

avvocato

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

Sez. 3 B

Atto d'intervento ad opponendum

per, i Prof. Simona Campanile (CMPSMN79D45F839L); Salvatore Carannante (CRNSVT65S09A535O); Maria Carmela Lapadula (LPDMCR68C56G942O); Annalisa Saccone (SCCNLS61E58F839V); Roberto Fotia (FTORRT69A26H224W); Marzia Nanni (NNNMRZ73R64A485SP); Di Giore Michelina (DGRMHL77B45G793L; Massimo Cipollone (CPLMSM70A26L103J); Paola Battistin (BTTPLA73B63M089X); rapp.ti e difesi, giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv. Giovanbattista Iazeolla (C.F.: ZLLGNB65R12F839R), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via D. Cimarosa, 32. Si dichiara, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0810606118, nonché presso il domicilio digitale di cui alla casella di pec giovanbattistaiazeolla@legalmail.it

nel ricorso

N.R.G. 08807/2024

proposto da

Carrelli Michele ed altri

per l'annullamento

IMMISSIONE IN RUOLO, PER L'A.S. 2024/2025, DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CHE HANNO PARTECIPATO AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE DI CUI AL DM 107/2023, IN DEROGA ALLE PERCENTUALI DI POSTI ASSEGNABILI E A DISCAPITO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RISULTERANNO IDONEI AL TERMINE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL DM 2788/2023.

Fatto e diritto

Gli interventori sono tutti controinteressati pretermessi, inseriti nella graduatoria degli idonei) all'immissione in ruolo della quale viene richiesto l'annullamento con il

ricorsi in epigrafe citati, come si evince dalla graduatoria in atti versata. Pertanto, sono legittimati ad intervenire nel giudizio in epigrafe citato.

I fatti di causa, così come la sequenza degli provvedimenti normativi che si sono susseguiti, sono stati ampiamente illustrati tanto nel ricorso introduttivo, quanto nelle memorie delle resistenti Amministrazione e di altri interventori *ad oppuenendum*, pertanto si ritiene superfluo riprodurre fatti e provvedimenti già ampiamente noti al Collegio.

In via preliminare:

Irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività.

I ricorrenti lamentano una lesione della loro posizione giuridica soggettiva derivante direttamente da quanto disposto dal D.M. 107/2023, ciò è espressamente dichiarato nel ricorso introduttivo, al punto 52., pag. 10, nel quale vengono citati atti meramente confermativi di quanto disposto dal D.M. 107/2023.

Quest'ultimo, stando sempre alla prospettazione dei ricorrenti, contiene una clausola immediatamente escludente, oggetto di lamentela e censura da parte dei ricorrenti stessi, pertanto andava impugnato tempestivamente entro il 30/10/2023.

Inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d'interesse.

I ricorrenti, allo stato, sono privi d'interesse al ricorso, che deve essere sostanziale, qualificato, attuale e differenziato, così come pacificamente definito dalla Giurisprudenza amministrativa.

Come accennato, un interesse così strutturato non è riscontrabile in capo agli odierni ricorrenti. Infatti, questi ultimi hanno superato esclusivamente una prova preselettiva di un concorso che prevede due prove, una scritta e l'altra orale, pertanto nessuno di loro può essere certo di fare parte di coloro i quali potrebbero essere lesi (secondo la prospettazione contenuta nel ricorso) dagli atti impugnati, poiché il giudizio prognostico sulla loro futura posizione non può essere in alcun modo formulato, stante l'alea del superamento delle prove concorsuali.

L'attuale *status* dei ricorrenti è talmente aleatorio (rispetto ad una potenziale lesione) da far venir meno il requisito dell'attualità. Tale circostanza non legittima nemmeno una ricostruzione dell'interesse in termini di interesse strumentale, così come illustrato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa.

In merito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso introduttivo.

Quanto alla prospettata classificazione delle norme censurate quali legge provvedimento si osserva che le leggi provvedimento sono espressamente contemplate dalla Costituzione (art. 43 Cost.); ed anzi, in taluni casi il precetto legislativo ha una portata normativa limitata all'interno dell'apparato pubblico, poiché la Carta ne prevede un'efficacia meramente intersoggettiva (art. 117, co. III, Cost.) o interorganica (art. 76 Cost.). Non prevedendo, la Carta, alcuna riserva esplicita in favore della funzione amministrativa, in ordine all'adozione di provvedimenti individuali e concreti, allo stato le leggi provvedimento sono ritenute perfettamente in armonia con il dettato costituzionale, con l'unica riserva relativa ad una corretta esplicitazione della *ratio legis*, con modalità analoghe a quelle previste per la motivazione degli atti amministrativi, pur non essendo tale obbligo ricavabile dal diritto positivo.

È opportuno, però, evidenziare che in *subiecta materia* la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi, testualmente affermando: “*attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici, evitando che gli effetti di rapporti rimasti “pendenti” continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze*” (C.Cost. 106/2019).

Tutte le altre questioni di legittimità costituzionali sollevate trovano la loro naturale risoluzione nella legittimità dell'azione amministrativa contestata (vedi *amplius infra*).

In merito al fumus boni iuris del ricorso

In estrema sintesi, le argomentazioni dedotte dai ricorrenti mirano ad evidenziare una disparità di trattamento che sarebbe stata perpetrata attraverso l'adozione della procedura bandita con D.M. 107 del 2023, in attuazione delle disposizioni contenute nel d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con L. 24 febbraio 2023, n. 14.

L'art. 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*undecies*, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, ha prorogato la validità della graduatoria del concorso indetto con il D.D.G. n. 1259/2017 fino all'anno scolastico 2025/2026.

Il comma 11-*septies*, ha previsto (in parziale deroga a quanto sopra disposto) che si attinga a tale graduatoria comunque “*fino al suo esaurimento*”, secondo le modalità e le percentuali indicate dalla stessa legge.

La *ratio legis*, espressamente dichiarata, è quella “*di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico*” ed “*anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso*”.

La procedura di reclutamento ordinaria 2017 ha generato una mole di contenzioso, probabilmente unica nella storia delle procedure concorsuali, nell’ordine di diverse migliaia di ricorsi, molti dei quali ancora pendenti presso Codesta Ecc.ma Sezione.

Il legislatore, inoltre, ha espressamente previsto che le prossime procedure di immissioni in ruolo, fossero coperte, fino al 40% dei posti annualmente assegnabili, da coloro che avessero completato un corso intensivo di formazione, dopo aver superato una prova scritta selettiva, e che si trovino nelle condizioni tassativamente previste dalla norma. La copertura del 40% è stata prevista proprio in considerazione ed in previsione dell’emanazione di un nuovo concorso ordinario per la dirigenza scolastica.

In sintesi, il comma 11-*sexies* dell’art. 5 cit. ha previsto una procedura di reclutamento “straordinaria”, riservata ad una specifica platea di beneficiari (tra i quali l’odierna interventrice), individuata dal comma 11-*quinquies*, con il dichiarato intento di evitare il fenomeno delle reggenze e definire in modo tombale i contenzioni in essere relativi alla procedura di reclutamento 2017, prevedendo, al contempo un meccanismo perequativo, favorevole a coloro i quali sarebbero risultati vincitori del concorso ordinario, poi bandito, riservando loro il 60% dei posti disponibili.

Da quanto fin qui argomentato è agevole dedurre che, la prevista assegnazione dei posti ai soggetti ammessi al corso intensivo di formazione per aver partecipato al concorso del 2017 non risulta essere in alcun modo discriminatoria nei confronti dei ricorrenti.

Il successivo comma 11-*septies*.1, testualmente dispone: “*Esclusivamente per l’anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo*

articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo».

La norma prevede, pertanto, un meccanismo perequativo a tutela dei vincitori del concorso ordinario: da un lato si procede con la copertura di tutti i posti vacanti da assegnare ai vincitori del concorso riservato e, dall'altro, si stabilisce il reintegro dei posti del contingente in occasione delle immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti Scolastici nei successivi anni, quando si potrà attingere da entrambe le graduatorie concorsuali, ordinaria e riservata.

I contingenti regionali del concorso ordinario e, quindi, il diritto dei vincitori della procedura di reclutamento bandita con DDG 2788/2023 ad essere assunti non sono in alcun modo lesi.

Infine, ad ulteriore tutela dei vincitori del concorso ordinario, il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante *“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, all'articolo 13 prevede il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi al triennio di vigenza della graduatoria, mantenendo così intatto il loro diritto all'assunzione nei ruoli DS.

Pertanto, alcuna discriminazione o pregiudizio i ricorrenti hanno patito dalla normativa oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Sul periculum in mora

Gli odierni controinteressati pretermessi, sono tutti collocati nella graduatoria attualmente approvata (09/08/2024), versta in atti, pertanto in posizione utile per ricoprire uno dei posti di dirigente scolastico per l'a.s. 2024/2025 o negli a.s. a seguire.

Dal punto di vista *soggettivo*, il pregiudizio per i controinteressati si declinerebbe *in toto* in un ambito non patrimoniale di impossibile riparazione “per equivalente”.

La gravità del danno subendo è rappresentata dalla lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata a livello costituzionale. La Costituzione inserisce tra i principi fondamentali quello del pieno sviluppo della personalità, anche attraverso il lavoro, (art.3), e del diritto-dovere del cittadino di svolgere un lavoro, secondo la propria possibilità e scelta (art.4), ad oggi la sospensione dell'efficacia della graduatoria sta impedendo la realizzazione di due principi fondamentali della nostra Carta, ciò connota di estrema gravità la fattispecie. L'urgenza è rappresentata dalla impossibilità di quantificare il danno subendo dai controinteressati e, quindi, dalla impossibilità di risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Come già accennato, verrebbe difatti *paralizzata* la possibilità di implementare ed arricchire il proprio *curriculum* professionale, attraverso l'esercizio della funzione di DS.

Tale danno, come è di tutta evidenza, non è sarebbe giammai risarcibile *in concreto*, perché la mancata acquisizione di esperienza professionale, in termini di concreto esercizio della funzione di DS, non potrà mai essere restituito. *Ergo*, il pregiudizio di cui si discute riveste i tipici connotati sia della *irreversibilità*, sia della *irreparabilità*, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad impattare sulla sfera dei diritti personali dei controinteressati (*come tali insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente*)

avv. Giovanbattista Iazeolla